

Repertorio n. 211440

Raccolta n. 38016

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 15,10 (quindici e minuti dieci) in Borgomanero e nel mio studio, avanti a me Dottor DOMENICO POLITO, Notaio in Borgomanero con studio alla Via dei Mille n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

Registrato a

Novara

è presente il signor:

il 20/02/2017

- REMONDI ALBERTO, nato a Chiavenna il giorno 17 aprile 1954; il quale interviene ed agisce al presente atto non in proprio ma esclusivamente quale Amministratore Unico della società "MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA" con socio unico, con sede in Borgomanero, Viale Kennedy n. 87, ove per la carica domicilia, capitale sociale di Euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00) interamente versato, iscritta al n. 206878 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Novara, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale 01958900035.

al n. 2112

Serie 1T

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria della predetta società riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni recate dal D.Lgs. 19/8/2016, n. 175.

Ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor REMONDI ALBERTO, il quale chiama me Notaio a fungere da segretario e constata e dichiara che:

a) l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica certificata spedita all'unico socio ed ai sindaci in data 1° febbraio 2017;

b) è presente l'intero capitale sociale portato dall'unico socio "CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE", siglabile "CMN", con sede in Borgomanero, Corso Sempione n. 27, iscritto al n. 193380 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Novara, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale 01594890038, qui rappresentato dal signor FASOLI ENRICO, nato a Novara il giorno 25 settembre 1947 nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) presso la sede sociale sono state tempestivamente depositate le azioni;

d) è presente l'intero Organo Amministrativo in persona dell'Amministratore Unico signor REMONDI ALBERTO;

e) è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori:

- FERRARI LUCA, nato a Borgomanero il giorno 31 dicembre 1970

(Presidente);

- MASTROIANNI CINZIA, nata a Novara il giorno 19 dicembre 1968 (Sindaco Effettivo);

mentre il Sindaco Effettivo Dottor VALENTE MARCO LUIGI, nato a Somma Lombardo il giorno 5 marzo 1964, sebbene regolarmente convocato, ha giustificato la propria assenza.

Dichiara pertanto regolarmente costituita in seconda convocazione la presente tornata e dunque atta a validamente deliberare sui punti all'Ordine del Giorno di cui si inizia la trattazione alla quale, peraltro, nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Prende la parola esso Presidente il quale comunica che le modifiche statutarie proposte all'attenzione dell'assemblea sono conseguenti alla necessità di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (in G.U. n. 210 del 08/9/2016), che ha introdotto significative innovazioni per le suddette società.

Oltre ad alcune modifiche al precedente testo statutario di carattere meramente formale e/o lessicale, si segnalano quelle derivanti dal recepimento delle novità introdotte dal citato decreto legislativo riguardanti, in particolare, l'art. 4, punto 14); l'art. 10, punto 3); l'art. 13, secondo e quinto comma; l'art. 16, punto d); l'art. 17, primo e quinto comma; l'art. 20.

Si segnala infine la modifica riguardante l'art. 21, quinto comma, con la quale è stata introdotta la possibilità di affidare la revisione legale dei conti anche ad una società di revisione (oltre che ad un revisore legale dei conti), e la modifica apportata all'art. 23 con cui sono state ulteriormente specificate le modalità di ripartizione degli utili societari.

L'organo di controllo, in persona del suo Presidente, espone all'assemblea che le proposte modifiche sono realizzabili.

Dopo breve discussione l'assemblea, udita la relazione del Presidente e preso atto di quanto dichiarato dall'organo di controllo, all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale adeguato al D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, che la parte mi consegna e a questo atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me datane alle parti.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 15,43 (quindici e minuti quarantatre).

Le spese del presente atto sono a totale carico della società. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto; scritto interamente a macchina da persona di mia fiducia su quattro facciate e la presente fin qui di due fogli è stato quindi da

me Notaio letto al comparente che lo approva in quanto conforme a verità e con me lo sottoscrive alle ore 15,45 (quindici e minuti quarantacinque).

Firmato in originale da:

REMONDI ALBERTO

DOMENICO POLITO NOTAIO

Allegato "A" all'atto Rep. n. 211440/38016

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione.

E' costituita, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del D.Lgs. 175/2016, una Società di capitali denominata

"MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A."

in forma abbreviata "MNA S.p.A."

Articolo 2 - Sede.

La Società ha sede legale nel Comune di Borgomanero (No), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

Con deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere uffici, succursali, agenzie, filiali, depositi e rappresentanze, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti.

Articolo 3 - Durata.

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4 – Oggetto.

La Società ha come oggetto esclusivo:

1. la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti, sia urbani che speciali, assimilati, cimiteriali, compostabili e recuperabili;
2. la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni risultanti della raccolta differenziata, inclusa la valorizzazione delle frazioni recuperate ed eventuali recuperi energetici;
3. il trasporto dei materiali oggetto delle raccolte dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonchè dei fanghi di risulta dai cicli di depurazione;
4. lo spazzamento di vie e aree pubbliche, la manutenzione delle aree a verde di pertinenza pubblica;
5. gli interventi di spurgo di fosse biologiche, vasche Imhoff e di fognature di terzi, sia pubblici che privati, all'interno dall'A.T.O. n. 1 definito dalla Legge Regionale 20/1/1997, n. 13 e s.m.i.;
6. l'esecuzione di interventi di bonifica e/o di recupero di aree compromesse sotto il profilo ambientale;
7. la progettazione, realizzazione, manutenzione e/o gestione di sistemi di raccolta e trasporto e di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilati e speciali, con particolare riferimento a raccolte differenziate di materiali di recupero, miste o condotte singolarmente, nonchè di impianti per il loro trattamento, recupero, valorizzazione e/o riutilizzo;

8. la progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere realizzate nell'ambito della tutela ambientale, della promozione e valorizzazione dell'ambiente, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro;
9. la partecipazione ad iniziative dirette al trasferimento ed allo sviluppo di nuove tecnologie in materia ambientale, di recupero e di risparmio energetico, anche attraverso la definizione di apposite convenzioni con enti di ricerca, università, imprese pubbliche e private;
10. la partecipazione a programmi di ricerca e/o dimostrativi e di intervento in campo ambientale;
11. la promozione e la partecipazione ad iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale in materia ambientale e affine;
12. lo svolgimento di attività istruttoria e di controllo ed ogni altro adempimento necessario, opportuno e previsto dalle leggi comunitarie, nazionali e/o regionali, per l'ottenimento delle previste autorizzazioni per lo svolgimento delle diverse attività;
13. l'assistenza e consulenza in materia ambientale e di sicurezza ad imprese ed enti pubblici;
14. lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 c. 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016, nell'ottica di svolgimento di un servizio di interesse generale.

La società è tenuta a registrare oltre l'ottanta per cento del suo fatturato mediante svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale societaria.

La società può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la partecipazione di capitali privati ovvero se quest'ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di controllo, veto o influenza dominante sulla società.

La società è tenuta all'acquisto di lavori beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 192 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

La Società potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale.

Essa potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e potrà consociarsi ad altre società, Comuni o Consorzi per rendere più efficace la propria attività, nel rispetto delle norme vigenti e con espressa esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in appositi Albi professionali e delle attività riservate agli intermediari finanziari dagli artt. 106 e seguenti del Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385.

L'attività della Società dovrà in ogni caso essere prestata in misura prevalente per conto o nei confronti dei Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino competente (attualmente Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese).

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00) diviso in n. 172.000 (centosettantaduemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale può esser aumentato anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale e/o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del C.I.C.R..

Articolo 6 - Azioni.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci.

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dall'organo amministrativo.

Articolo 6-bis - Partecipazione pubblica.

Possono partecipare alla Società esclusivamente gli enti locali, o loro consorzi, che affidino alla Società servizi pubblici di cui sono titolari. Con il permanere della qualità di socio in capo al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, i diritti sociali sono esercitati dal Consorzio per conto dei Comuni consorziati.

Articolo 7 - Trasferimenti e prelazione.

Se esiste pluralità dei soci, la vendita delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

Qualora un Socio intenda vendere a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, con raccomandata RR da inviare all'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per parte soltanto dei titoli.

L'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare la propria intenzione di avvalersi di tale diritto, a mezzo di raccomandata RR indirizzata all'organo amministrativo. Quest'ultimo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a darne comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

Trascorsi i termini di cui sopra senza che gli sia pervenuta alcuna proposta di acquisto, il Socio potrà alienare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita a patto che avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8 - Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 - Convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in provincia di Novara, mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci con lettera raccomandata, o altra forma di legge (telegramma, fax, Posta Elettronica Certificata) che garantisca l'avvenuta ricezione da parte dei Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo di convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se sia consentito il voto per corrispondenza. Nello stesso avviso potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i Sindaci e purchè nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Qualora gli Amministratori od i Sindaci non partecipino personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 10 - Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio ed i relativi allegati;
2. nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale, il soggetto cui affidare la revisione contabile;
3. determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. Al riguardo il compenso dovrà essere fissato nei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e successivi provvedimenti attuativi e di ogni altro limite di legge per la carica ricoperta in tale tipo di società. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
4. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
5. autorizza l'adozione da parte dell'organo amministrativo del programma annuale e triennale delle attività da svolgersi, nonchè del programma degli investimenti;
6. autorizza la firma delle convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria;
7. autorizza, con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto, l'attuazione di spese d'importo unitario superiore alla cifra stabilita dall'Assemblea stessa che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvo i casi di spese urgenti;
8. autorizza l'affidamento a trattativa privata per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, ove consentito dalle leggi vigenti e salvo i casi di affidamento per ragioni di comprovata urgenza;
9. autorizza il ricorso al credito ordinario, l'assunzione di mutui e ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% (trenta per cento)

del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

10. autorizza, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società e/o la costituzione di società controllate o partecipate, nonché la dismissione di partecipazioni in essere;

11. autorizza la nomina e la revoca dei rappresentanti della Società presso altri enti, società, istituzioni e simili;

12. approva la pianta organica e le sue variazioni;

13. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano a norma dell'art. 2364 c.c..

E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino il decimo del capitale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Per le deliberazioni di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) del primo comma del presente articolo l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Ai fini delle deliberazioni di cui al presente articolo l'organo amministrativo provvede a trasmettere ai Soci i seguenti documenti almeno quindici giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli stessi: bilancio d'esercizio e relativi allegati, programma annuale e triennale delle attività da svolgersi, programma degli investimenti, convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria.

Il bilancio è altresì depositato, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, presso il Consorzio di Bacino competente ove venga meno la qualità di socio di quest'ultimo.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

Essa delibera sia in prima sia in seconda convocazione col voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno l'80% del capitale sociale.

Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

È compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna

seduta il relativo verbale, unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

E' ammesso il voto per corrispondenza ove sia precisato nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare dovrà essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali;

b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i Soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i Soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'Assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dagli Amministratori o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Organo amministrativo.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, secondo la determinazione assunta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

La nomina di un Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e relativi provvedimenti attuativi, in accordo con quanto previsto dalla L.

120/2011.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea relativo all'ultimo esercizio del triennio. Gli amministratori sono rieleggibili.

Ai fini della nomina dell'Amministratore Unico o degli Amministratori l'Assemblea deve essere convocata non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

A cura del Presidente dell'Assemblea deve essere acquisita, dai candidati alla nomina di Amministratore, la dichiarazione in ordine all'accettazione irrevocabile dell'incarico e all'insussistenza di cause ostative all'assolvimento del medesimo. I componenti dell'organo amministrativo dovranno possedere inoltre i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti per legge, oltre ai requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni, alla loro temporanea sostituzione con deliberazione assentita dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla loro conferma o alla nomina di altri Amministratori. In entrambi i casi la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbero dovuto rimanere in carica gli Amministratori sostituiti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Articolo 14 - Attribuzioni dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza eccezioni di sorta ed allo stesso sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci.

In conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, l'organo amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive circa i servizi forniti dalla Società; promuove verifiche periodiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati dalla Società e sul livello di gradimento delle prestazioni.

Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli

argomenti all'ordine del giorno, viene trasmessa, salvo i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma, Posta Elettronica Certificata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale o all'indirizzo che gli stessi avranno comunicato successivamente alla loro nomina. La convocazione deve essere trasmessa anche ai Soci. È prevista la possibilità di convocazione anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Le riunioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trasmesso ai Soci.

Articolo 16 - Altre disposizioni.

Non possono ricoprire la carica di Amministratore, o cariche che comportino funzioni equivalenti, e, se in carica, decadono, coloro che:

- a) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure. Il divieto ha durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure;
- b) siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, d'impresie esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;
- c) siano Sindaci, dipendenti o Assessori di un Comune socio, o di un Comune associato nel Consorzio di bacino competente socio o del Consorzio di bacino competente socio;
- d) versino in una qualunque causa di incompatibilità od inconferibilità prevista dall'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016 o da ogni altra legge per tale tipo di carica.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la loro decadenza. Se detta sopravvenienza riguarda il Presidente o l'Amministratore unico la comunicazione dovrà essere effettuata al Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 17 - Vicepresidente, Amministratore delegato, Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La carica di Vicepresidente non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove precedentemente autorizzata dall'assemblea, stabilendone i poteri come parte di quelli normalmente spettanti per legge o per Statuto al Consiglio medesimo. Nei limiti dei poteri ad esso attribuiti, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche tra le persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi od ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche se previsti dall'art. 2125 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è designato per la seduta da chi presiede l'adunanza.

È fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle

norme generali in tema di società.

Articolo 18 - Compensi e rimborso spese.

Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 10, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Articolo 19 - Rappresentanza.

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vicepresidente; ovvero all'Amministratore delegato secondo le deleghe e nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20 – Assetto organizzativo.

Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico propone la struttura organizzativa, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nonché, se del caso, gli strumenti di cui all'art. 6 D.Lgs. N. 175/2016.

TITOLO VI

VIGILANZA - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 21 - Collegio Sindacale, revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale, nominato e funzionante ai sensi di legge, è formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea relativo all'ultimo esercizio del triennio.

Le riunioni del Collegio Sindacale devono constare da verbale, che deve essere trasmesso ai soci.

Ai membri del Collegio Sindacale ed all'organo di revisione compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale oppure ad una società di revisione.

Le riunioni del revisore legale dei conti o della società di revisione devono constare da verbale, che dovrà essere trasmesso ai Soci

Il soggetto cui risulta affidata la revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea relativo all'ultimo esercizio del triennio.

Articolo 22 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio.

Articolo 23 – Ripartizione degli utili.

Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, sino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al capitale sociale in proporzione alle quote possedute da ciascun socio, salvo che l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte a riserva ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo, a decorrere dal giorno fissato ed entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO VI-BIS DIRITTI DEI COMUNI

Articolo 23-bis - Diritti dei Comuni.

1. Ciascun Comune fruitore dei servizi erogati dalla Società, in particolare del servizio rifiuti, ha facoltà di inoltrare alla Società richiesta scritta e motivata d'intervento alla stessa, anche via fax o posta elettronica, ove insorgano questioni riguardanti l'attuazione del programma delle attività da svolgersi.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della Società, previa audizione del Sindaco del Comune interessato, fornirà risposta scritta e motivata, anche via fax o posta elettronica, entro quindici giorni dalla richiesta, specificando le modalità ed i tempi di attuazione dell'intervento richiesto.

3. Resta fermo il diritto di ciascun Comune interessato di richiedere al Consorzio di Bacino competente la verifica della realizzazione da parte della Società del programma delle attività da svolgersi e della corretta gestione dei servizi dalla stessa erogati, con particolare riferimento al servizio rifiuti.

4. Nel caso in cui, in esito ad iniziative di cui al precedente comma, il Consorzio di Bacino competente emetta direttive vincolanti nei confronti della Società, nell'ambito di poteri di legge ad esso attribuiti, la medesima si atterrà alle predette direttive, salva la facoltà di promuovere i ricorsi o i rimedi previsti dalla legge o da contratto innanzi le competenti autorità giurisdizionali o arbitrali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 - Scioglimento.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Articolo 25 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Firmato in originale da:

REMONDI ALBERTO

DOMENICO POLITO NOTAIO